



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI
E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
Ufficio III – dispositivi medici e dispositivi medici impiantabili attivi
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
PEC: dgfdm@postacert.sanita.it

A tutti gli interessati richiedenti
il rilascio di certificati di libera
vendita per i dispositivi medici.

DGDMF.03/P/I.5.l.e.1/2016/371

OGGETTO: Certificati di libera vendita per dispositivi medici - assolvimento dell'imposta di bollo- nuove modalità

In considerazione dei recenti e dei futuri sviluppi normativi e della necessità di rendere un servizio sempre più efficiente e veloce, l'Ufficio ha stabilito che, a decorrere **dal 1 maggio 2016**, non saranno più accettate richieste di rilascio di attestati di libera vendita che perverranno via posta cartacea o via email semplice.

L'unico canale di ricezione delle richieste sarà via posta elettronica certificata.

Ne deriva che, anche per l'assolvimento dell'imposta di bollo, si dovrà provvedere in via telematica, scansionando le marche da bollo dopo averle applicate su un foglio e annullate apponendo su ciascuna marca la data di invio dell'istanza. Laddove, una volta stilato il certificato, questo sia composto da più pagine del previsto, il richiedente sarà contattato per provvedere all'integrazione dell'assolvimento dell'imposta tramite invio di una successiva scansione di altre marche da bollo.

Tale modalità dovrà sempre essere accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e allegata alla richiesta, con tutti i dati relativi all'identificativo delle marche (vedi modello presente sul sito). Tale dichiarazione deve essere corredata di copia del documento di identità del dichiarante e deve attestare l'avvenuto pagamento dell'importo necessario al rilascio dell'atto.

Ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, lo scrivente Ufficio provvederà ad effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni pervenute. Ciò comporta la necessità, al fine di poter soddisfare gli eventuali controlli dello scrivente Ufficio, che **i valori bollati oggetto di dichiarazione debbano essere conservati da parte del richiedente per un periodo di tre anni dal rilascio del certificato di libera vendita.**

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO III
F.to Dott.ssa Annamaria Donato